

PROT. 79357

del 21/09/2023



CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

PROT. 89788

li, 19/10/2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., Rimborso in favore dell'impresa Rella Costruzioni Srl per il pagamento somme relative all'esecuzione dei lavori di sistemazione del Centro di aggregazione di Via Fornaci per conto del Comune di Andria, a seguito di accordo transattivo

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile Settore
Arch. Rosario SARCINELLI



L'Assessore al Quotidiano
Arch. Mario Loconte

Mario Loconte

SETTORE LAVORI PUBBLICI- MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ORDINARIE, INFRASTRUTTURE,
EDILIZIA SCOLASTICA, ESPROPRI, PATRIMONIO E DEMANIO

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:
- La presente proposta viene trasmessa alla _____ Commissione Consiliare permanente il _____, ai sensi del vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permanente in seduta del _____ ha emesso parere
- La deliberazione diviene esecutiva decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____ immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000
- consiglieri assenti:

SCHEMA DELLA PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/05/2023** con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2023/2025, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi;

Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 09/06/2023 concernente l'approvazione del **Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025** e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011);

Preso atto che con Delib. di Consiglio Comunale, n. 36 del 14/06/2023 si è proceduto all'approvazione del Rendiconto per la Gestione dell'Esercizio 2022 ai sensi dell'art.227 del D,Lgs 267/200 e smi;

Considerato che:

- Con Det. Dir n. 1413 del 17.07.2007, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Realizzazione di un centro di aggregazione del quartiere Fornaci"* dell'importo complessivo di progetto di € 2.346.000,00
- con Det. Dir n. 2124 del 02/07/2012 i lavori venivano aggiudicati alla Ditta Rella Costruzioni srl di Andria, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 163/2006, giusto contratto sottoscritto in data 23/11/2012, n. 10254 di rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Barletta il 06.12.2012 n. 813 serie 1°T;
- con nota del 07/03/2015 l'impresa comunicava l'ultimazione dei lavori a seguito del quale la Direzione dei Lavori in data 19/03/2015 ha redatto il certificato di ultimazione dei lavori;
- il collaudatore, nell'ambito dell'incarico conferito, in data 15/06/2016 emetteva la Relazione e il Certificato di Collaudo, firmato con riserva dall'impresa il 04/07/2016;
- la Rella Costruzioni srl esplicitava le riserve in data 14/07/2016; e successivamente promuoveva causa civile contro il Comune di Andria, iscritta al ruolo generale 4612/2017 del Tribunale di Trani, riportando il valore della controversia non inferiore a € 410.660,80;
- veniva sottoscritta, in data 21/02/2017, la Convenzione per la Concessione della struttura comunale Centro di Aggregazione "Fornaci" alle Parrocchie di Andria "Madonna di Pompei" e "Gesù Crocifisso", registrata al n. 2076 di Rep. - Atti privati;
- con nota prot. n. 22102 del 15/03/2017, nel corso della consegna materiale da parte dell'impresa Rella Costruzioni s.r.l. all'Amministrazione Comunale e da questa alle Parrocchie convenzionate, sono stati segnalati all'impresa dei vizi e difetti sulle opere eseguite, invitando la stessa ad attivarsi per la loro eliminazione;
- che, in riscontro alla suddetta nota, l'impresa Rella Costruzioni s.r.l. ha attivato una A.T.P.;
- con nota prot. n.21611 del 05/03/2018, veniva trasmesso dal Servizio Avvocatura l'elaborato peritale dell'ATP, ing. Giuseppe Gorgoglione, relativo al contenzioso civile N.G.R. 2084/17 tra Rella Costruzioni s.r.l./Comune di Andria, da cui emerge una quantificazione dei danni complessiva di €108.830,30, oltre IVA e spese accessorie, la cui responsabilità è da attribuire sia all'impresa esecutrice che alla progettazione e direzione lavori;

Visto che:

- con nota prot. n. 103728 del 29/11/2022, il Servizio Avvocatura ha trasmesso a questo Settore, il provvedimento depositato a seguito di udienza a trattazione scritta il 28/11/2022 riguardante la lite n. 4612/2017 R.G. (Rella Costruzione S.r.l. c/ Comune di Andria), con cui il Giudice ha formulato ex art. 185 bis c.p.c. una proposta di accordo bonario, che prevede il “pagamento da parte della Stazione appaltante in favore della Rella Costruzioni srl, della somma netta di €. 160.000,00 a completa tacitazione di ogni avversa pretesa. Spese compensate tra le parti”;
- con nota prot. n.12761 del 09/02/2023, su richiesta del servizio Autonomo Avvocatura, il Dirigente del servizio LLPP dell’Ente ha espresso valutazione positiva circa gli estremi della proposta e quindi favorevole al suo accoglimento;
- che il Comune di Andria (rappresentato dall’Assessore al Quotidiano arch. Mario Loconte e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici arch. Rosario Sarcinelli) e l’impresa Rella Costruzioni s.r.l. hanno concordemente deciso di aderire alla suddetta proposta di accordo bonario formulata dal Giudice, a tacitazione di ogni avversa pretesa attualmente in corso tra le parti ;
- con nota prot. n. 54417 del 21/06/2023 si procedeva a richiedere l’applicazione del fondo accantonato per le passività potenziali, già previste nel Piano di Riequilibrio Economico Finanziario , per la copertura del relativo debito fuori bilancio, pari a € 175.000,00, la cui richiesta veniva accolta con l’appostamento dell’importo al capitolo di spesa 126009 del Bilancio di Previsione 2023/2025-esercizio 2023;

Preso atto che nota prot. n.57532 del 30/06/2023, il Servizio Avvocatura ha trasmesso la documentazione relativa alla intervenuta conciliazione giudiziale avutasi tra le parti all’udienza del 28 giugno 2023;

Considerato che , al fine di adempiere alla regolarizzazione della posizione debitoria, sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 T.U.E.L. comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. n. 66479 del 01/08/2023 , si chiedeva al Settore Programmazione Economico Finanziaria di appostare l’importo aggiuntivo pari a € 16.000,00 all’apposito capitolo di spesa 126009 del redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025-esercizio 2023;

Preso atto che richiesta veniva accolta con il conseguente appostamento al capitolo di spesa 126009 del Bilancio di Previsione 2023/2025-esercizio 2023, dell’intero importo rimodulato in € 191.000,00 spese legali e IVA comprese;

Considerato che trattasi di obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute;

Richiamati:

- i principi contabili allegati al D. Lgs 23/6/2011 n. 118, con particolare riferimento al principio secondo cui tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate che danno luogo a entrate e spese devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, nonché al principio per il quale la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui essa diventa esigibile;
- la consolidata giurisprudenza secondo la quale un credito è da ritenersi esigibile allorquando non vi sono ostacoli alla sua riscossione ed è quindi consentito pretenderne l’adempimento;

Dato atto che:

- le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese sono disciplinate dall'articolo 191 e seguenti del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre tale obbligazione nell'alveo della contabilità pubblica è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio Comunale;
- in tal senso, l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che gli enti locali, con Deliberazione Consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto, altresì, che la pronuncia del Consiglio Comunale è diretta anche ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di accertare eventuali responsabilità nell'insorgenza della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'Ente. A tal proposito l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 prevede che le delibere consiliari di riconoscimento di debito siano inviate agli organi di controllo ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, al fine di permettere un controllo sulle stesse e la verifica da parte degli organi che operano il riconoscimento del rispetto dei requisiti di legittimità previsti dal TUEL;

Viste le note del Settore Lavori Pubblici, trasmesse al Settore Programmazione Economico-Finanziaria, prot. n. 54417 del 21/06/2023 e successiva prot. n.66479 del 01/08/2023, con le quali si comunicava l'importo relativo al debito fuori bilancio sorto posteriormente alla Delibera di adozione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018) e, al fine di poter provvedere alla redazione della proposta di Delibera di Consiglio di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera e), si chiedeva di appostare l'importo pari a € 191.000,00 spese legali e IVA comprese all'apposito capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2023/2025- esercizio 2023;

Verificato che l'Ente ha perseguito un fine pubblico (*utilitas*), infatti, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 194 lett. e) del TUEL in quanto la debitoria di che trattasi è riconducibile all'affidamento dei lavori resi, inerenti la realizzazione del Centro di aggregazione di Via Fornaci per il Comune di Andria, commissionati alla società Rella Costruzioni Srl, società affidataria ed esecutrice dei lavori;

Considerato che vi è stata una diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dalla Rella Costruzioni Srl, affidataria ed esecutrice dei lavori, che va indennizzata nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'Ente, che ha beneficiato dei lavori eseguiti dalla medesima società;

Considerato che l'accordo raggiunto (con la fissazione a saldo della somma netta di € 160.000,00 (centosessantamila/00)) risulta opportuno e conveniente per l'Ente:

- 1) **poiché riduce** di molto le pretese economiche della Rella Costruzioni S.r.l., valorizzando adeguatamente la sua corresponsabilità nella genesi dello stato attuale dei luoghi e contribuisce alla convenienza economica pure la prevista compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, comportando la riduzione della somma da corrispondere per la causale riportata a complessivi e finali € 160.000,00 oltre IVA, in luogo del maggior credito richiesto di € 410.660,80, oltre IVA, con un risparmio al netto di € 250.660,80, oltre IVA, a parte da considerare le spese legali;
- 2) **perché comporta**, al momento del pagamento, l'estinzione di ogni pretesa creditoria e che, con lo stesso, il creditore si intenderà soddisfatto di ogni avere, rinunciando sin da ora ad ogni pretesa per interessi maturati e maturandi, commissioni, penali, rivalutazione e quant'altro accresca l'importo del credito vantato;
- 3) **perché ha consentito** di rientrare in possesso dell'immobile di proprietà comunale, beneficiario di un finanziamento PNRR dell'Unione Europea, Next Generation EU, per poter avviare le indispensabili attività di attività di progettazione e conseguente riqualificazione;

Dato atto che:

- la situazione debitoria oggetto del presente atto rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitorie da transigere nello spirito e nella funzionalità dell'approvato Piano di rientro al fine di ridurre e contenere la complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale come per legge;
- relativamente all'importo concordato transattivamente si è verificata una violazione dell'ordinaria procedura di spesa disciplinata dall'art. 191 del TUEL, in quanto non esistono risorse finanziarie a suo tempo impegnate all'uopo sui relativi bilanci, secondo il principio della competenza finanziaria e mantenute a residuo a copertura delle spese suddette e, dunque, oggi disponibili per la necessaria liquidazione di quanto dovuto al creditore come sopra individuato;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 lettera e), in considerazione degli elementi forniti dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio, in considerazione delle caratteristiche della spesa in oggetto, per un importo complessivo e finale di € 191.000,00 spese legali e IVA comprese, trattandosi di somma non presente in bilancio e da finanziarsi con la conseguita anticipazione del Fondo rotativo, in quanto debito comunale insorto entro il 31 dicembre 2018;

Rilevato che la somma suddetta è *imputabile* al capitolo del bilancio 2023/2025 esercizio 2023 al cap 126009 (PIC 1.10.99.99.999) "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI";

Vista la Scheda Istruttoria - Relazione, redatta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio nella persona dell'arch. Rosario Sarcinelli, quale servizio interessato,

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile favorevole, formulato ai sensi dell'articolo 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente del Settore "Programmazione Economico-Finanziaria, Aziende Partecipate, Economato, Tributi, dott.ssa Grazia Cialdella;

Visto il parere dei Revisore dei Conti

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 42 e 48;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, riportati e ritrascritti:

1) di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. e) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di € 191.000,00, relativo alla debitoria riconducibile ai lavori resi per il Comune di Andria, inerenti la realizzazione del Centro di Aggregazione di Via Fornaci, commissionati alla società Rella Costruzioni Srl, società affidataria ed esecutrice dei lavori e composto come di seguito:

- € 160.000,00 quale importo derivante dalla sottoscrizione del *verbale di conciliazione giudiziale* avutasi tra le parti all'udienza del 28 giugno 2023 (nota prot. n.57532 del 30/06/2023 del Servizio Avvocatura), da riconoscere in favore della ditta Rella Costruzioni srl;
- € 16.000,00 quale importo per IVA relativa alla precedente somma;
- € 15.000,00 quale importo per spese legali;

2) di dare atto che la somma suddetta è *imputabile* al capitolo del bilancio 2023/2025 esercizio 2023, al cap di spesa 126009 (PIC 1.10.99.99.999) "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI";

3) di incaricare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio dell'adozione degli atti consequenziali, connessi e necessari, in nome e per conto dell'Ente;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante la necessità di eseguire i pagamenti senza ritardo.

**SCHEDA ISTRUTTORIA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI
CORRETTA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA**

(Art 194, comma 1,lett. e) del D.Lgs n.267/2000)

Oggetto: spese riguardanti la realizzazione del Centro Aggregazione di Via Fornaci addebitabili al Comune di Andria per conto della società Rella Costruzioni Srl, affidataria ed esecutrice dei lavori , a seguito di accordo transattivo.

Importo complessivo debito fuori bilancio: € 191.000,00

Creditore: Rella Costruzioni Srl con sede in Andria, Via Vittore Pisani 36, P.IVA 06822400724 per € 160.000,00 oltre IVA per € 16.000,00 e spese legali per € 15.000,00

Indicazione della tipologia di acquisto di bene/servizio effettuato senza il preventivo impegno di spesa: spese per esecuzione dei lavori del Centro Aggregazione di Via Fornaci

Descrizione sintetica delle cause per le quali non è stata la regolare procedura di spesa per l'acquisizione del servizio:

Con det.dir n.1413 del 17.7.2007, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di un centro di aggregazione del quartiere Fornaci" dell'importo complessivo di progetto di € 2.346.000,00.

Successivamente con det. Dir n.2124 del 02/07/2012 i lavori venivano aggiudicati alla Ditta Rella Costruzioni srl di Andria, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 163/2006, giusto contratto sottoscritto in data 23/11/2012, n. 10254 di rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Barletta il 06.12.2012 n. 813 serie 1°T; con nota del 07/03/2015.

L'impresa comunicava l'ultimazione dei lavori a seguito della quale la Direzione dei Lavori in data 19/03/2015 redigeva il certificato di ultimazione dei lavori;

la Rella Costruzioni esplicitava le riserve in data 14/07/2016, e successivamente promuoveva causa civile contro il Comune di Andria, iscritta al ruolo generale 4612/2017 del Tribunale di Trani, riportando il valore della controversia non inferiore a € 410.660,80;

In seguito veniva sottoscritta, in data 21/02/2017, la Convenzione per la Concessione della struttura comunale Centro di Aggregazione "Fornaci" alle Parrocchie di Andria "Madonna di Pompei" e "Gesù Crocifisso", registrata al n. 2076 di Rep. - Atti privati;

Quindi con nota prot. n.22102 del 15/03/2017, nel corso della consegna materiale da parte dell'impresa Rella Costruzioni s.r.l. all'Amministrazione Comunale e da questa alle Parrocchie convenzionate, sono stati segnalati all'impresa dei vizi e difetti sulle opere eseguite, invitando la stessa ad attivarsi per la loro eliminazione.

Più tardi con nota prot. n. 103728 del 29/11/2022, il Servizio Avvocatura ha trasmesso a questo Settore, il provvedimento depositato a seguito di udienza a trattazione scritta il 28/11/2022 riguardante la lite n. 4612/2017 R.G. (Rella Costruzione S.r.l. c/ Comune di Andria), con cui il

Giudice ha formulato ex art. 185 bis c.p.c. una proposta di accordo bonario, che prevede il “pagamento da parte della Stazione appaltante in favore della Rella Costruzioni srl, della somma netta di €. 160.000,00 a completa tacitazione di ogni avversa pretesa. Spese compensate tra le parti”.

Infine il Comune di Andria (rappresentato dall'Assessore al Quotidiano arch. Mario Loconte e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici arch. Rosario Sarcinelli) e l'impresa Rella Costruzioni s.r.l. hanno concordemente deciso di aderire alla suddetta proposta di accordo bonario formulata dal Giudice, a tacitazione di ogni avversa pretesa attualmente in corso tra le parti, come da verbale di conciliazione giudiziale avutasi tra le parti del 28 giugno 2023 .

Dimostrazione sintetica che il servizio acquisito rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza: con nota prot. n. 54417 del 21/06/2023 si procedeva a richiedere l'applicazione del fondo accantonato per le passività potenziali, già previste nel Piano di Riequilibrio Economico Finanziario , per la copertura del relativo debito fuori bilancio, pari a € 175.000,00, ovvero pari alla somma di € 160.000,00 più € 15.000,00 per le spese legali.

Successivamente con nota prot. n. 57532 del 30/06/2023, il Servizio Avvocatura ha trasmesso la documentazione relativa alla intervenuta conciliazione giudiziale avutasi tra le parti all'udienza del 28 giugno 2023.

Pertanto, al fine di adempiere alla regolarizzazione della posizione debitoria, sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L. comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. n. 66479 del 01/08/2023, si chiedeva al Settore Programmazione Economico Finanziaria di appostare l'importo rimodulato a € 191.000,00 IVA compresa all'apposito capitolo di spesa 126009 del redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025-esercizio 2023.

Dimostrazione sintetica dell'effettiva utilità che l'Ente ha tratto dalla prestazione, nonché del conseguente arricchimento: l'Ente ha perseguito un fine pubblico (*utilitas*), infatti, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 194 lett. e) del TUEL in quanto la debitoria di che trattasi è riconducibile all'affidamento dei lavori resi inerenti la realizzazione del Centro di aggregazione di Via Fornaci per il Comune di Andria, commissionati alla società Rella Costruzioni Srl, società affidataria ed esecutrice dei lavori.

Vi è stata una diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dalla Rella Costruzioni Srl, affidataria ed esecutrice dei lavori, che va indennizzata nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'Ente, che ha beneficiato dei lavori eseguiti dalla medesima società.

Si precisa che l'accordo raggiunto con verbale di conciliazione giudiziale avutasi tra le parti del 28 giugno 2023 (con la fissazione a saldo della somma netta di € 160.000,00 (centosessantamila/00)) risulta opportuno e conveniente per l'Ente:

- 1) poiché riduce di molto le pretese economiche della Rella Costruzioni S.r.l., valorizzando adeguatamente la sua corresponsabilità nella genesi dello stato attuale dei luoghi e contribuisce alla convenienza economica pure la prevista compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, comportando la riduzione della somma da corrispondere per la causale riportata a complessivi e finali € 160.000,00 oltre IVA, in luogo del maggior credito richiesto di € 410.660,80, oltre IVA, con un risparmio al netto di € 250.660,80, oltre IVA, a parte da considerare le spese legali;
- 2) perché comporta, al momento del pagamento, l'estinzione di ogni pretesa creditoria e che, con lo stesso, il creditore si intenderà soddisfatto di ogni avere, rinunciando sin da ora ad ogni pretesa per interessi maturati e maturandi, commissioni, penali, rivalutazione e quant'altro accresca l'importo del credito vantato;
- 3) perché ha consentito di rientrare in possesso dell'immobile di proprietà comunale, beneficiario di un finanziamento PNRR dell'Unione Europea, Next Generation EU, per poter avviare le indispensabili attività di attività di progettazione e conseguente

riqualificazione;

Importo da riconoscere	
A) Corrispettivo previsto per la prestazione	€ 160.000,00
B) Spese legali	€ 15.000,00
C) Importo IVA	€ 16.000,00
TOTALE (A-B-C)	€ 191.000,00 IVA Compresa

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Atto redatto per consentire a questo Ente il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. e) del D.Lgs 267/2000 e s.mm.ii.

Dott.ssa Maria Buongiorno
Il compilatore



Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio sulla presente proposta ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
Arch. Rosario SARACINELLI

li, 20/09/2023

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li,

21/9/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Grazia CIALDELLA



CITTÀ
DI ANDRIA

Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO

- ESAMINATO la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, LETT. B) DEL D.LGS. N.267/2000 E SS.MM.II.; RIMBORSO A FAVORE DELL'IMPRESA RELLA COSTRUZIONI SRL PER IL PAGAMENTO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE DI VIA FORNACI PER CONTO DEL COMUNE DI ANDRIA, A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO";
 - VISTO l'art. 194 lettera c) TUEL, il quale prevede che con deliberazione Consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 191 del citato d.lgs. 267/2000 nei limiti degli accertati e dimostrati requisiti di utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
 - ESAMINATA la proposta proveniente dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, avente ad oggetto la proposta di riconoscimento del debito nei confronti della Rella Costruzioni srl;
 - PRESO ATTO che all'interno del giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dei maggiori lavori eseguiti, su proposta del Giudice istruttore, si è convenuto di definire la controversia bonariamente mediante pagamento a favore della impresa Rella Costruzioni srl della somma netta di € 160.000,00 oltre iva e spese legali per un importo complessivo di € 191.000,00
 - PRESO ATTO che le predette somme trovano copertura nel relativo capitolo di spesa del civico bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, cap. *Debiti fuori bilancio - patrimonio e lavori pubblici*;
 - PRESO ATTO altresì, che il Responsabile del Settore interessato ha riferito della utilità dei servizi in questione mediante i quali è stato possibile la realizzazione del Centro Aggregazioni di via Fornaci;
 - VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, dal Responsabile del servizio lavori pubblici reso in data 20/09/2023;
 - VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, dalla Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria reso in data 21/09/2023;
- limitatamente alle proprie competenze

ESPRIME

parere favorevole alla suddetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nei termini proposti. Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione, alla competente sezione della Corte dei Conti per la valutazione di eventuali profili di responsabilità erariale.

COMUNE DI ANDRIA
E
Protocollo Generale della Città di Andria
Protocollo N.0089428/2023 del 19/10/2023



CITTÀ
DI ANDRIA

Collegio dei Revisori dei Conti

Copia del presente viene trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio competente.


Andria, 09/10/2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Cafagna

Cosimo 

dr. Paolo G. Brescia



dr. Giovanni Tancorra

